



FE.N.I.T.
FEDERAZIONE NAZIONALE
INQUILINI & TERRITORIO

Sindacato Inquilini

riconosciuto dal M.I.T.

Approvato dagli Organismi
Statutari della Confederazione
emanante nella seduta
del 21 Marzo 2024
Verbale n. 70
Delibera n. 1

FE.N.I.T.

**Federazione Nazionale
Inquilini & Territorio**

FE.N.I.T.

Sindacato Inquilini
riconosciuto dal M.I.T.
Via A. Bargoni, 78 - 00153 Roma
segreteria nazionale.inquilini@fenit.eu
C.F.: 97860730585



STATUTO

FE.N.I.T.

FEDERAZIONE NAZIONALE INQUILINI & TERRITORIO

ART. 1 – COSTITUZIONE

Promossa da CONF.I.A.L. – Confederazione Italiana Autonomi Lavoratori, con sede in Roma, con delibera n. 1, verbale n. 39, del 04/06/2020 è costituita ai sensi delle norme di diritto comune e specificatamente dagli artt. 36, 37, 38 del c.c., la FE.N.I.T. "Federazione Nazionale Inquilini & Territorio" (d'ora in poi FE.N.I.T.), aderente alla CONF.I.A.L., della quale è parte e struttura inscindibile. Quest'ultima con delibera n. 1, verbale n. 70 del 21/03/2024, ha approvato, per come previsto, le modifiche allo statuto della FE.N.I.T. Nazionale precedentemente depositato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma in data 23/10/2020 con il N. 2922, serie III.

Il presente statuto sostituisce completamente ad ogni fine ed effetto di legge, in quanto conforme e non in contrasto con lo statuto della CONF.I.A.L. che, con la superiore delibera, ha emanato la FE.N.I.T. - Federazione Nazionale Inquilini & Territorio.

La FE.N.I.T. è l'Organizzazione sindacale degli inquilini, assegnatari E.R.P., dei piccoli proprietari di immobili senza scopo di lucro e dei senza casa, nonché la Federazione di settore della CONF.I.A.L. che si occupa delle politiche abitative, della salvaguardia del territorio e delle mutazioni climatiche, nonché della dignità dell'abitare dei cittadini italiani e stranieri senza casa.

La FE.N.I.T. quale parte e struttura inscindibile della Confederazione Italiana Autonomi Lavoratori (CONF.I.A.L.), ne condivide pienamente le finalità e i principi informativi a base democratica e ne rispetta lo Statuto, il Codice Etico, la Carta dei Valori, il Regolamento di attuazione dello Statuto e i suoi ordinamenti.

La Federazione è strutturata anche livello territoriale attraverso apposito statuto non in contrasto con quello nazionale e per questo redatto dalla segreteria nazionale e può avere, ove autorizzate dalla segreteria nazionale, articolazioni di coordinamento a livello provinciale e regionale. L'attivazione dei livelli di rappresentanza effettiva sui territori è regolamentata dalla segreteria nazionale attraverso il regolamento di attuazione del presente statuto. FE.N.I.T. è un'associazione sindacale di rappresentanza del settore inquilini, nonché di protezione sociale delle persone che si



trovano a confrontarsi con le problematiche dell'ambiente, della casa, del territorio, delle mutazioni climatiche, nonché della sostenibilità integrata tra iniziativa abitativa ed ambientale per la transizione eco-compatibile. Persegue l'obiettivo di costituire un punto di riferimento autonomo, unitario, indipendente e rispettoso delle diversità di natura politica, sociale, religiosa, razziale, sessuale, culturale, capace di contemplare le esigenze di tutti i portatori di bisogni primari attivi, in primis quelli della dignità dell'abitare, a partire dal miglioramento delle condizioni abitative anche al fine di assicurare il pieno rispetto del principio delle pari opportunità abitative tra cittadini comunitari ed extracomunitari.

Può istituire anche in partnership e attraverso la bilateralità - anche con organizzazioni rappresentative della proprietà - specifici Enti Bilaterali, Osservatori e Centri Studi sulle politiche abitative, sulle mutazioni climatiche e territorio, nonché sul valore della proprietà. Può dotarsi di apposito sito, portale, pagine social, nonché di una testata specifica e newsletter, con l'intento di diffondere le proprie attività, servizi, linea editoriale della Federazione nazionale e territoriali.

Con la celebrazione del 1° Congresso Nazionale costituente e di quelli territoriali a qualsiasi livello, per come normati dal presente statuto e dal regolamento di attuazione, per come previsto dall'art 1 dello Statuto Confederale della Conf.I.A.L. e nel rispetto di ogni sua norma e Regolamenti attuativi, nonché delle norme del presente Statuto, la Federazione Nazionale e quelle territoriali, ai vari livelli, acquisiscono autonomia amministrativa, finanziaria, patrimoniale e organizzativa e si dotano di specifico Codice Fiscale, nonché dello Statuto della struttura di riferimento, predisposto dalla segreteria nazionale, al fine di evitare possibili contrasti tra le diverse norme sia con lo statuto della Federazione nazionale che della Confederazione che l'ha emanata.

Il verbale dell'Assemblea congressuale costituente della struttura di federazione, a qualsiasi livello, assume la valenza di atto costitutivo della struttura elettiva di riferimento. Nelle more della celebrazione dei congressi il verbale di approvazione dello statuto territoriale predisposto dalla Segreteria nazionale, controfirmato dal Segretario nazionale responsabile FE.N.I.T. ha valore costituente degli organismi reggenti della struttura territoriale di riferimento anche ai fini della individuazione e rappresentanza del responsabile legale in esso indicato, su nomina della Segreteria nazionale.



La FE.N.I.T. utilizza esclusivamente i servizi della Confederazione CONF.I.A.L. e qualora quest'ultima non disponga direttamente di taluni di essi, la Federazione dovrà utilizzare esclusivamente i servizi predisposti attraverso convenzioni sottoscritte dalla Confederazione a livello nazionale, alla quale li potrà anche proporre.

La FE.N.I.T. ha sede legale in Roma e può stabilire previa delibera degli organismi statutari una propria sede organizzativa in altra località.

ART. 2 - FINI

La FE.N.I.T. in accordo con i principi programmatici e gli scopi della CONF.I.A.L., si propone come obiettivi particolari di:

1. promuovere, in seno alla Confederazione, sul territorio nazionale ed in tutte le sedi istituzionali deputate, ogni azione tendente a sensibilizzare l'attenzione sulle peculiarità e difficoltà del mondo degli inquilini, assegnatari di E.R.P., piccoli proprietari e dei senza casa, in particolare quelle relative ai bisogni abitativi, alla salvaguardia ambientale e della sostenibilità abitativa relativamente ai nuovi materiali non nocivi alla salute e all'ambiente, al welfare della sua base associativa e a ogni forma di protezione sociale ed economica di essa;
2. tutelare e promuovere i seguenti diritti fondamentali: diritto a una casa dignitosa e a norma, ecosostenibile e adeguata alle esigenze familiari, nonché a costi sostenibili; diritto all'affitto equo e/o alla stabilità dell'abitazione;
3. diritto ad usufruire di servizi qualitativamente adeguati e facilmente accessibili, sia diretti che in convenzione;
4. diritto ad un ambiente domestico esente da ogni pericolo all'incolumità personale, con particolare riferimento ai bambini, anziani e ai portatori di handicap attraverso concrete azioni e campagne mirate all'abbattimento di ogni barriera architettonica per garantire la libertà di mobilità a tutti i cittadini;
5. garantire, sia sul territorio nazionale, l'informazione e l'assistenza legale sull'intera materia, sulle normative vigenti, nonché sulla sicurezza sociale e le condizioni economiche e personali degli associati e degli assistiti;
6. garantire un sistema di tutele atte a fronteggiare i bisogni abitativi primari di tutti gli inquilini e i cittadini in genere, nonché assegnatari di E.R.P., piccoli



proprietari senza scopo di lucro, principalmente di coloro che versano in condizioni di disagio economico e/o povertà assoluta, promuovendo campagne e azioni tese ad assicurare il diritto ad una abitazione dignitosa, nonché la giusta ed efficace assistenza primaria;

7. proporre e perseguire iniziative legislative, sociali, culturali atte a promuovere e custodire i diritti attuali degli associati e degli assistiti e migliorarne le condizioni future;
8. offrire i servizi sindacali propri, quali assistenza e tutela per la redazione e asseverazione dei Contratti di locazione e di quelli a canone concordato previsti dalla Legge 431/1998 e s.m.i. o in convenzione, in particolare quelli fiscali e previdenziali della Confederazione emanante la FE.N.I.T. al fine di snellire e facilitare il rapporto tra il cittadino/inquilino e gli Enti preposti.

DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI

ART. 3 – PLATEA - REQUISITI E ATTRIBUZIONI

Le modalità di adesione a FEN.I.T., a tutti i livelli, si distinguono attraverso il diverso status di associato e di tesserato.

Si acquisisce lo status di associato anche semplicemente chiedendo la tutela gratuita tramite consulenza in materia abitativa o di altri servizi fiscali o previdenziali o tutela consumatori all'interno delle sedi FE.N.I.T. e CONF.I.A.L. sul territorio. La qualifica di associato è a tempo indeterminato, salvo espressa richiesta scritta di cancellazione da parte dello stesso.

Il tesserato aderisce invece a FE.N.I.T. attraverso richiesta di adesione e rilascio di attestato di iscrizione o a mezzo sottoscrizione di delega con trattenuta mensile su contratti di locazione E.R.P., in quanto assegnatari con contestuale consegna della tessera numerata stabilita dalla Federazione nazionale. La tessera ha durata annuale e precisamente dal 1 Gennaio al 31 Dicembre dell'anno di riferimento e può essere rinnovata ogni anno. I tesserati partecipano con il metodo democratico assunto dalla FE.N.I.T. alla sua vita politica ed organizzativa a tutti i livelli, anche esprimendo, ove previsto dalle norme statutarie, il diritto di voto, con le modalità previste dai suoi regolamenti al fine di assicurare il necessario processo e livelli di democrazia interna. Possono aderire nelle due forme alla FE.N.I.T. tutti gli inquilini, gli assegnatari



E.R.P., i piccoli proprietari senza scopo di lucro e tutti i soggetti portatori di bisogni abitativi primari, nonché attraverso processi di affiliazione anche associazioni e cittadini impegnati sui temi ambientali e delle politiche abitative. Le modalità di iscrizione e le quote associative stabilite sono contenute nel Regolamento di attuazione dello Statuto Federale FE.N.I.T. e/o Confederale della CONF.I.A.L. .

La libera e consapevole iscrizione a mezzo tessera alla FE.N.I.T. legittima il tesserato alla vita democratica, congressuale e alla partecipazione alle linee programmatiche della Federazione e della Confederazione ai vari livelli organizzata e di poter esprimere consigli, opinioni, suggerimenti anche attraverso propri referenti o rappresentanti, secondo le modalità contenute nello Statuto Federale e dei suoi regolamenti, nonché Confederale ed i suoi regolamenti di attuazione interni.

I tesserati saranno informati circa ogni iniziativa promossa dalla Federazione che possa coinvolgere la propria sfera di interessi sia direttamente che indirettamente. Ogni tesserato ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, ad operare nell'attività sindacale inquilini in coerenza con le decisioni assunte dagli organi statutari ed a partecipare all'attività sindacale che promuove e sostiene attraverso il versamento di una quota associativa d'iscrizione, mensile e/o annuale, secondo le modalità e nell'ammontare definiti dalla Confederazione e attuata dalla Federazione FE.N.I.T. su tutto il territorio nazionale. Si può assumere incarichi nella FE.N.I.T. ai vari livelli alla sola condizione di essere in regola con la quota associativa dell'anno di riferimento.

Il mancato rispetto del versamento delle quote di iscrizione determina, altresì, la decadenza del tesserato da ogni organismo di rappresentanza e ove necessiti il commissariamento della struttura della federazione inadempiente, con automatica decadenza degli organi dirigenziali da ogni forma di rappresentanza. L'iscrizione e la relativa quota va versata annualmente per l'anno di riferimento sull'IBAN di FE.N.I.T. nazionale e quindi rinnovata ad ogni scadenza annuale o mensile, pena la decadenza da ogni incarico rivestito dal dirigente a qualsiasi livello.

Sulla base di tale quota, che viene fissata dai competenti organi della Confederazione Nazionale, di concerto con la FE.N.I.T., sarà rilasciata la tessera della Federazione, nonché quella confederale che è obbligatoria per usufruire dei servizi e beneficiare delle tutele della stessa, nonché per partecipare alle diverse fasi congressuali con i previsti diritti di partecipazione democratica, a partire da quelli di voto per la



elezione degli Organismi statuari.

DEFINIZIONE DEGLI ORGANISMI NAZIONALI

ART. 4 - ORGANIZZAZIONE

Sono organi della **FE.N.I.T.**:

1. il Congresso Nazionale Federale
2. il Consiglio Direttivo Nazionale Federale
3. il Segretario Nazionale Responsabile
4. la Segreteria Nazionale
5. il Collegio Nazionale dei Sindaci

IL CONGRESSO NAZIONALE

ART. 5 - COMPOSIZIONE

Il Congresso Nazionale è il massimo Organo deliberante della FE.N.I.T. ad ogni livello. Rappresenta la massima assise di espressione democratica della federazione nel quale ogni sua articolazione e tutto il livello territoriale che la compone si esprime e concorre a determinare le strategie e le azioni politico sindacali su tutto il territorio nazionale

La FE.N.I.T. potrà celebrare il 1° Congresso federale costituente, entro 7 anni dalla registrazione del presente statuto presso la competente Agenzia delle Entrate, fissando sin d'ora ogni cinque anni la celebrazione di quelli successivi, nel rispetto delle norme dello statuto confederale e dei suoi regolamenti.

Il Congresso Nazionale viene convocato in via ordinaria ogni cinque anni in corrispondenza con la convocazione del Congresso Nazionale Confederale, secondo le modalità stabilite dalla Confederazione attraverso i suoi regolamenti, fatte salve le convocazioni straordinarie, comunque definite da detto Regolamento.

Il Congresso Nazionale è composto:

- dal Segretario Responsabile e dalla segreteria nazionale uscente;
- dai delegati eletti e/o designati dai direttivi territoriali delle strutture FE.N.I.T. presenti in tutto il territorio nazionale, secondo criteri stabiliti in apposito regolamento;
- dai membri del Consiglio Nazionale, del Collegio Nazionale dei Sindaci e dai Coordinatori Regionali o Provinciali ove designati dalla segreteria nazionale, i



- quali, se non delegati, partecipano al Congresso senza diritto di voto;
- da un rappresentante, o suo delegato, della Segreteria Nazionale Confederale.

I delegati, in prima convocazione, per rendere valido il Congresso dovranno rappresentare almeno il 51% di tutti gli iscritti alla Federazione Nazionale. Il regolamento attuativo del presente statuto potrà stabilire le modalità di validità dell'assemblea congressuale in seconda convocazione.

La percentuale dei partecipanti, anche al congresso confederale, sarà stabilita, di volta in volta, dalla Segreteria Nazionale confederale sulla base del regolamento congressuale federale e confederale e delle direttive della Confederazione, in relazione al numero degli iscritti, in regola con l'adesione alla Federazione e al versamento delle quote sindacali stabilite.

ART. 6 - CONVOCAZIONE

La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

- dal Consiglio Nazionale Direttivo Federale a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti;

- da 1/3 degli iscritti, i quali firmano la richiesta a mezzo delle Segreterie territoriali di riferimento. Le Segreterie territoriali attestano la autenticità delle firme. La richiesta di convocazione straordinaria deve essere motivata e comunicata alla segreteria nazionale, quindi alla Confederazione, che si esprimeranno entro trenta giorni con l'indicazione delle procedure di celebrazione del congresso straordinario.

Il Congresso Nazionale ordinario della FE.N.I.T. e il relativo Ordine del giorno è fissato dal Consiglio Direttivo Nazionale Federale su proposta della Segreteria e deve essere reso noto almeno 30 giorni prima della data di convocazione del Congresso.

Il Congresso Nazionale ordinario è presieduto da un rappresentante della Confederazione che ne certifica e valida le procedure e da uno dei delegati al Congresso, eletto all'apertura dell'adunanza.

ART. 7 - COMPITI

I compiti del Congresso Nazionale ordinario sono:

- eleggere il Segretario Nazionale Responsabile della Federazione;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale della Federazione;
- eleggere i delegati al Congresso Confederale;



- eleggere i componenti del Collegio dei Sindaci;
- esaminare e discutere la relazione del Segretario Nazionale Responsabile della Federazione;
- stabilire l'indirizzo dell'attività sindacale della Federazione Inquilini e le linee programmatiche;
- deliberare su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo Nazionale della Federazione o da un terzo dai delegati al Congresso.

Il Congresso Nazionale della Federazione delibera, validamente, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati congressuali presenti.

Le decisioni espresse dal Congresso Nazionale sono vincolanti per tutti i tesserati e gli associati.

Il Segretario Nazionale Responsabile della Federazione viene eletto direttamente dal Congresso o in alternativa dal Consiglio Direttivo Nazionale Federale. Al Segretario Nazionale responsabile e alla Segreteria Nazionale della Federazione vengono deferiti tutti i poteri del Congresso Nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto Confederale.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE FEDERALE

ART. 8 - COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo Nazionale Federale è l'organo deliberante della FE.N.I.T. tra un Congresso e l'altro; esso ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell'attività sindacale ed organizzativa a favore del settore cui alle finalità del presente statuto, sulla base delle deliberazioni del Congresso.

Il Consiglio direttivo nazionale federale è formato dai componenti eletti dal Congresso nazionale della Federazione. Esso è composto da un minimo di sette componenti ad un massimo di ventuno componenti, compreso il Segretario Nazionale Responsabile della Federazione.

I membri del Consiglio Nazionale rimangono in carica fino alla convocazione del successivo Congresso Nazionale e decadono dalla carica ove non rieletti e se, senza giustificato motivo, non partecipano ad almeno due adunanze consecutive dell'organo, o non rinnovano annualmente la propria quota associativa quali iscritti alla federazione ai vari livelli.



ART. 9 - CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo Nazionale Federale è normalmente convocato dal segretario nazionale responsabile della Federazione almeno una volta l'anno attraverso PEC, E-Mail, Whatsapp, Messenger e altre modalità digitali e/o virtuali. Può essere convocato in videoconferenza, a condizione che il segretario nazionale responsabile sia in condizione di accertare l'identità degli aventi diritto e può anche approvare, attraverso l'esercizio del voto in piattaforma, specifici ordini del giorno, rendiconto annuale e decisioni importanti per la vita della Federazione nazionale. La convocazione dell'Organismo deve avvenire con preavviso di almeno cinque giorni, e straordinariamente a richiesta di 1/3 dei suoi componenti. In questo caso il Segretario nazionale responsabile può convocare in Videoconferenza/Call l'organismo inviando link ad ogni componente, dando comunicazione. L'eventuale richiesta di convocazione straordinaria dovrà essere sottoscritta dalla maggioranza qualificata dei componenti del Consiglio Nazionale. Alle riunioni del Consiglio nazionale ordinario Federale partecipa di diritto la Confederazione nazionale attraverso il Segretario Generale o uno dei componenti della Segreteria o altro da questi appositamente delegato.

Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale Federale sono valide se sono presenti, anche in piattaforma, Call, o Videoconferenza, almeno i 2/3 dei suoi Componenti, in prima convocazione, ed almeno 1/3 degli stessi, in seconda convocazione. Il regolamento attuativo dello statuto potrà meglio regolamentare le modalità operative e di presenza in seconda convocazione, soprattutto per materie contingibili e urgenti, nonché vitali per la vita dell'organizzazione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Segretario Nazionale Responsabile.

ART. 10 - COMPITI

I compiti del Consiglio direttivo nazionale della Federazione sono:

- convocare il Congresso in sessione ordinaria allo scadere del quinquennio ed eventualmente in sessione straordinaria, predisponendo gli argomenti all'ordine del giorno;
- attuare le deliberazioni del Congresso nazionale;



- adempiere a qualsiasi mandato gli venga affidato dal Congresso Nazionale, attuando ogni iniziativa idonea alla promozione della categoria;
- eleggere nel suo seno, ove non avvenuto in congresso, il Segretario nazionale responsabile e la Segreteria nazionale della Federazione, quest'ultima su indicazione del segretario nazionale responsabile eletto;
- approvare e/o ratificare, ove per questo adempimento abbia conferito con apposita delibera mandato alla Segreteria nazionale, i rendiconti economici e finanziari consuntivi relativi all'anno precedente e preventivi dell'anno corrente entro il trentuno marzo di ciascun anno, predisposti dalla segreteria nazionale e approvati dal Collegio nazionale dei Sindaci della federazione;
- Assegnare con espressa delibera specifiche competenze proprie dell'organismo al segretario nazionale responsabile e alla segreteria nazionale che le attua con i poteri del Consiglio Direttivo nazionale, ivi comprese quelle relative all'approvazione del rendiconto annuale;
- eleggere il Segretario nazionale responsabile, in caso di dimissioni o decadenza dello stesso;
- assumere tutte le iniziative necessarie per il raggiungimento delle finalità della Federazione;
- esaminare ed approvare le proposte contenute nella relazione che la Segreteria nazionale sottoporrà al Congresso nonché le linee di politica delle risorse della FE.N.I.T.;
- ratificare in tutto o in parte le deliberazioni di propria competenza, assunte per motivi di urgenza dalla Segreteria Nazionale.

Le decisioni del Consiglio direttivo nazionale federale, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

In caso di parità dei voti, prevale il voto del Segretario nazionale responsabile.

LA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERALE

ART. 11 - ORGANIZZAZIONE

La Segreteria nazionale federale nella persona del Segretario nazionale responsabile rappresenta la FE.N.I.T. nei confronti dei terzi, in giudizio e delle pubbliche autorità, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione



Nazionale stessa attuando le decisioni dei superiori Organi deliberanti.

La Segreteria nazionale federale è composta:

1. dal Segretario nazionale responsabile;
2. dal Vice Segretario nazionale, ove nominato;
3. dai componenti la segreteria nazionale;

Essa risponde collegialmente nei confronti della Confederazione dante causa, la Confial, riguardo la gestione del patrimonio finanziario della FE.N.I.T., il segretario nazionale responsabile può proporre alla segreteria il nominativo di un Tesoriere.

ART. 12 - COMPOSIZIONE

La Segreteria Nazionale Federale è composta da un minimo di tre a un massimo di cinque membri eletti dal Consiglio nazionale, fra i suoi componenti, compreso il Segretario nazionale responsabile, eletto direttamente dal Congresso nazionale della Federazione o dal Consiglio nazionale, in successive e separate votazioni.

ART. 13 - CONVOCAZIONE

La Segreteria è presieduta dal Segretario nazionale responsabile che la convoca quando lo ritiene utile nell'interesse della Federazione; in alternativa può essere convocata su richiesta di un numero di componenti non inferiore a tre o dalla Confederazione ove ricorrano condizioni di urgenza o di conflitti interni alla struttura. Alle riunioni può partecipare ove convocato anche il Tesoriere.

ART. 14 - COMPITI

I compiti della Segreteria nazionale federale sono:

- rappresentare la Federazione ed attuare l'azione sindacale, organizzativa e promozionale, secondo le direttive delineate dal Congresso e dal Consiglio Direttivo nazionale;
- predisporre i rendiconti consuntivi e ove previsti dal regolamento di attuazione del presente statuto anche preventivi, per la loro approvazione da parte del Consiglio nazionale, entro il trentuno marzo di ciascun anno, salvo approvazione diretta della segreteria ove sia stata emessa specifica ed apposita delibera di delega da parte del Consiglio Direttivo Nazionale;
- approvare i rendiconti annuali, ove espressamente deliberato in tal senso dal Consiglio Nazionale Direttivo;



- predisporre per il Congresso la relazione programmatica;
- intervenire a comporre ogni conflitto insorgente tra le strutture periferiche;
- assumere, per motivi urgenti, qualsiasi iniziativa nell'interesse della Federazione, compreso il commissariamento degli organi e dei dirigenti sindacali in carica.

La Segreteria nazionale federale delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei suoi componenti.

In caso di parità dei voti espressi (esclusi gli astenuti) prevale il voto del Segretario nazionale responsabile.

ART. 15 – SEGRETARIO NAZIONALE RESPONSABILE

Il Segretario nazionale responsabile della FE.N.I.T. è eletto dal Congresso nazionale della Federazione o dal Consiglio nazionale, secondo il regolamento di attuazione del presente statuto. In caso di dimissioni dello stesso, tra un congresso e l'altro, viene eletto dal Consiglio nazionale.

Il Segretario nazionale responsabile:

- ha la rappresentanza legale, politica e sindacale della Federazione nazionale;
- rappresenta verso terzi e in giudizio la Federazione nazionale;
- convoca la Segreteria nazionale e, ove lo ritenga opportuno, le Segreterie e le strutture territoriali;
- è responsabile delle diffusioni dei comunicati stampa;
- cura i rapporti con gli Enti e con le Segreterie sindacali territoriali;
- coordina, garantendo l'unitarietà di indirizzo politico ed organizzativo, i Segretari territoriali o Enti promossi dalla Federazione previa delibera autorizzativa della Segreteria nazionale della CONF.I.A.L. che l'ha promossa;
- nomina i responsabili territoriali e i coordinatori e/o i commissari territoriali e quelli regionali e provinciali ove ritenuto utile dalla segreteria nazionale;
- propone al Collegio dei Probiviri Confederale previsto dall'art. 24 dello statuto della Confederazione eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti o di dirigenti ai diversi livelli;
- assume, di concerto con la Confederazione, in caso di urgente ed improrogabile necessità, nelle more della decisione da parte del Collegio dei Probiviri, provvedimenti cautelativi e disciplinari, secondo quanto previsto dall'art. 8, co 2, dello statuto confederale;



- nomina i rappresentanti sindacali in tutti gli organismi nei quali la Federazione è chiamata a designare i propri rappresentanti, di concerto con la Segreteria Generale della Confial nazionale;
- provvede alle assunzioni di eventuale personale dipendente;
- assume le iniziative per la promozione del tesseramento, la formazione sindacale e la stampa Federale;
- Può istituire una testata di stampa e assumerne la Direzione, nonché newsletter, portali, pagine social, Centri Studi, Osservatori;
- attiva lo specifico codice fiscale della Federazione Nazionale presso l'Agenzia delle Entrate competente, cura i rapporti con le Banche, accende C\C, richiede carte di debito e credito ed assume qualsiasi altra iniziativa nell'interesse generale della Federazione, anche di natura finanziaria e patrimoniale;
- promuove e cura, in perfetto coordinamento con la Confederazione nazionale, gli indirizzi politici, sindacali, organizzativi ed amministrativi della Federazione stessa, ed assume i poteri decisionali consequenziali;
- nomina, ove lo ritenga utile, il Tesoriere e il Vice Segretario nazionale, al quale assegna compiti ed eventuali deleghe operative.

ART.16 – VICE SEGRETARIO NAZIONALE

In assenza del Segretario nazionale, per qualsiasi suo impedimento, la Federazione è rappresentata dal Vice Segretario nazionale, ove nominato da segretario nazionale responsabile, che attua i compiti e le deleghe conferitegli dal segretario nazionale e assume tutti i poteri e doveri spettanti al Segretario nazionale responsabile, ove appositamente delegati.

IL COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI

ART. 17 - COMPOSIZIONE

Il Collegio nazionale dei Sindaci può essere composto da tre componenti effettivi e due supplenti, uno dei tre componenti effettivi individuato dal segretario nazionale responsabile assumerà la funzione di presidente. In alternativa il Congresso e/o il legale rappresentante nazionale della FE.N.I.T. potrà nominare un unico Revisore legale iscritto all'Albo del MEF, secondo la normativa in vigore.



Il Collegio, ove nominato, o il Revisore legale Unico iscritto all'Albo del MEF, provvederà ad ogni livello al controllo amministrativo della Federazione nazionale F.E.N.I.T. ed adempie alle funzioni, di garanzia della trasparenza nella gestione delle risorse economiche e finanziarie della Federazione, a norma degli articoli del presente Statuto e relativo Regolamento, secondo le modalità definite dallo Statuto della confederale nazionale e meglio precisate nel regolamento di attuazione dello statuto della stessa.

IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

ART. 18 – MODALITA'

I compiti del Collegio dei Probiviri vengono, si fa rinvio all'art. 24 dello Statuto Confederale e del suo regolamento di attuazione.

Gli associati alla FE.N.I.T., nonché i Dirigenti che rivestono cariche statutarie sottoposti a procedimenti all'atto dell'iscrizione dichiarano altresì nell'apposita delega sottoscritta che *“in caso di controversie interne, intendono rinunciare, come in effetti rinunziano, all'eventuale ricorso alle sedi giurisdizionali e ad accettare le deliberazioni dell'Organo di giustizia interno alla CONF.I.A.L. confederale: il Collegio dei probiviri, come previsto dall'art. 7 dello Statuto della Confederazione”* considerando tale in funzione di clausola compromissoria ai sensi dell'art. 808 c.p.c. Tutta la materia viene quindi regolamentata in via esclusiva secondo le modalità previste nell'art. 24 dello Statuto Confederale e del suo Regolamento attuativo.

LE STRUTTURE AI VARI LIVELLI

ART.19 – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

In ogni Regione e in ogni Provincia, ove ritenuto opportuno e deliberato dalla segreteria nazionale, è costituita la Federazione Nazionale Inquilini & Territorio.

La denominazione della struttura regionale o territoriale cui al presente articolo è fissata in “FE.N.I.T.” territoriale seguito dalla denominazione del Comune di riferimento e per quelle regionali o provinciali di quelli della regione o della provincia di riferimento.



ASSEMBLEA REGIONALE PROGRAMMATICA CONGRESSUALE

ART. 20 – COMPOSIZIONE

Per assicurare l'esercizio democratico ai propri tesserati sul territorio, principio fondamentale e basilare per la FE.N.I.T., la segreteria nazionale avvia ogni cinque anni la sua fase congressuale con le modalità stabilite nell'apposito regolamento. La struttura Regionale o Provinciale FE.N.I.T. di coordinamento, ove designate dalla segreteria nazionale, assumono mera funzione di coordinamento delle strutture sottostanti. Per assicurare il massimo della partecipazione ai propri iscritti in fase di celebrazione del congresso nazionale della federazione e viene convocata in via ordinaria ogni cinque anni durante la fase congressuale nazionale, l'assemblea programmatica congressuale in ogni regione ove FE.N.I.T. è presente. La stessa può essere convocata in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo degli iscritti alla Federazione regionale.

L'assemblea Programmatica viene convocata, all'avvio della fase congressuale nazionale, dal Coordinatore regionale responsabile della federazione, nominato con apposita lettera di incarico dalla segreteria nazionale della Federazione e cessa la sua funzione di coordinamento a conclusione dei lavori congressuali.

L'eventuale richiesta di convocazione straordinaria dell'assemblea regionale da parte dei 2/3 degli iscritti deve contenere i motivi per i quali si intende proporre la discussione. Sarà cura della struttura di Coordinamento Regionale, sentita la Federazione nazionale diramare, alle strutture territoriali, l'avviso di convocazione, contenente l'ordine dei lavori, entro il termine di almeno 30 giorni prima della data stabilita per il Congresso.

ART. 21 – CONVOCAZIONE

L'assemblea programmatica Regionale Congressuale viene convocata, in via ordinaria, in concomitanza con il Congresso della Federazione Nazionale ed in via straordinaria su richiesta di almeno 1/3 degli iscritti alle strutture territoriali della regione di riferimento.

La richiesta di convocazione straordinaria del Congresso deve contenere i motivi per i quali si intende proporre la discussione.

L'Ordine del giorno dell'Assemblea Programmatica Regionale della FE.N.I.T. è



fissato dal Coordinatore Regionale sentita la segreteria nazionale il quale dovrà diramare alle Segreterie territoriali incaricate l'avviso di convocazione, contenente l'ordine dei lavori, entro il termine almeno 30 giorni prima della data stabilita per il Congresso.

L'Assemblea programmatica Congressuale Regionale è presieduta da un Componente della Segreteria Nazionale della federazione e da uno dei delegati al Congresso, eletto all'apertura dell'adunanza.

ART. 22- COMPITI

I compiti dell'assemblea programmatica congressuale regionale sono:

- segnalare i delegati al Congresso Nazionale della FE.N.I.T. sulla base delle indicazioni pervenute dalle strutture territoriali incaricate dalla Federazione nazionale;
- esaminare e discutere le tesi nazionali e la relazione del Coordinatore Regionale;
- stabilire l'indirizzo generale dell'attività sindacale della Federazione Regionale in coordinamento con gli indirizzi espressi dagli Organi del Sindacato Nazionale;
- deliberare su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dalle attività congressuali o da quelle eventualmente indicate da un terzo dei delegati al Congresso regionale. L'Assemblea regionale programmatica delibera, validamente, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati territoriali congressuali presenti.

ART. 23 – COORDINATORE REGIONALE

Il Coordinatore Responsabile della FE.N.I.T. Regionale è designato dalla Segreteria nazionale, in occasione dell'Assemblea Programmatica congressuale regionale della Federazione e cessa la sua funzione con la conclusione dei lavori dell'assemblea programmatica congressuale, fatta salva ogni altra decisione contenuta nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Il Coordinatore Regionale responsabile:

- ha funzioni di mero coordinamento programmatico delle strutture territoriali della FE.N.I.T. ricadenti nella regione di riferimento nella fase dell'avvio dell'assemblea programmatica congressuale. Non ha poteri gerarchici sulle



- strutture territoriali, le quali hanno la loro autonomia e rispondono esclusivamente alla segreteria nazionale della federazione;
- cura i rapporti con gli Enti regionali di riferimento;
 - coordina, le strutture territoriali della regione garantendo la unitarietà di indirizzo politico ed organizzativo;
 - firma gli accordi nell'ambito regionale su delega della segreteria nazionale;
 - nomina su indicazione della segreteria nazionale i rappresentanti sindacali in tutti gli organismi nei quali la Federazione Regionale è chiamata a designare i propri rappresentanti;
 - non ha autonomia patrimoniale, né riscuote quote associative.

STRUTTURA TERRITORIALE E RESPONSABILE TERRITORIALE

ART. 24 – RESPONSABILE TERRITORIALE

Nelle diverse regioni la FE.N.I.T. si articola attraverso le Federazioni territoriali, le quali oltre al responsabile nominato dalla segreteria nazionale potranno dotarsi di una segreteria che coadiuva il responsabile territoriale.

Il Responsabile Territoriale FE.N.I.T. è nominato con apposita lettera di incarico dal Segretario Nazionale della federazione.

Il Responsabile Territoriale:

- ha la rappresentanza legale della FE.N.I.T. nell'ambito territoriale;
- cura i rapporti con gli enti a livello territoriale relativamente alla partecipazione alla redazione dei bilanci partecipati dei Comuni, nonché, su delega nazionale, può sottoscrivere su delega nazionale i Patti Territoriali previsti dalla Legge 431/1998 e interagire con gli istituti assegnatari di E.R.P.;
- può assumere iniziative per la promozione del tesseramento, rapportandosi con la Struttura di coordinamento Regionale;
- formulare proposte sul piano contrattuale e vertenziale in ordine alle politiche abitative e alla dignità di abitare della Federazione e per le articolazioni delle iniziative di lotta a sostegno di dette politiche;
- designare gli eventuali rappresentanti della categoria all'interno degli Organismi della Struttura territoriale;
- stila il rendiconto economico e finanziario, secondo quanto previsto dagli artt. 35



e 38 dello Statuto Confederale CONF.I.A.L.;

- attiva, ove necessario, specifico Codice Fiscale, per la struttura presso la competente Agenzia delle Entrate e può, ove autorizzato dalla segreteria nazionale accendere specifico conto corrente intestato alla struttura.

La convocazione e lo svolgimento del Congresso Territoriale, ovvero l'assemblea programmatica territoriale sono disciplinati dagli articoli 5, 6 e 7 degli Statuti territoriali della FENIT e, in casi di discordanze, prevale il presente statuto ed i suoi regolamenti, compreso quello congressuale.

La struttura territoriale, dopo la nomina e il conferimento del codice fiscale, ha autonomia amministrativa e risponde delle obbligazioni che assume in via esclusiva, manlevando espressamente la Segreteria nazionale.

INCOMPATIBILITA' E COOPTAZIONI

ART. 25 – INCOMPATIBILITA'

Per affermare l'assoluta autonomia della FE.N.I.T. nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali e proprie della CONF.I.A.L., che l'ha emanata, sono stabilite, a qualsiasi livello, con le cariche direttive di dirigenti le seguenti incompatibilità:

- incarichi esecutivi di governo, giunta regionale, provinciale, comunale;
- elezione alle assemblee legislative nazionali, regionali, provinciali, comunali;
- incarichi esecutivi nazionali, regionali, provinciali, comunali, sezionali e simili comunque denominate in partiti, movimenti e formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale;
- incarichi in altre Organizzazioni dell'inquilinato o sindacali o datoriali.

La Segreteria Nazionale Federale, previa delibera autorizzativa della Segreteria Nazionale propone alla propria confederazione CONF.I.A.L., che è la sola competente a concedere ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.

Il Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale, unico ed esclusivo nel regolamentare la materia, potrà specificare, nel rispetto dei principi del presente articolo, ulteriori incompatibilità.



ART. 26 - COOPTAZIONI

Il Consiglio Nazionale Federale e gli Organismi territoriali comunque denominati, delle diverse articolazioni della FE.N.I.T., hanno la facoltà di cooptare al loro interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi componenti nel limite massimo del 5% dei componenti degli organismi stessi.

Per quanto riguarda gli organismi delle strutture territoriali la percentuale del 5% di cui al comma precedente può essere estesa fino al tetto del 10%.

RAPPORTI AMMINISTRATIVI E AZIONI SINDACALI

ART. 27 – RAPPORTI AMMINISTRATIVI

Riguardo ai rapporti amministrativi tra le Strutture Nazionali e le strutture territoriali della FE.N.I.T. oltre a specifica convenzione regolatoria di detti rapporti, si rinvia a quanto previsto dagli artt. 35 e 38 dello Statuto Confederale di CONF.I.A.L. e dei suoi Regolamenti attuativi.

ART. 28 – AZIONI SINDACALI

Le manifestazioni sindacali, l'adesione a manifestazioni organizzate da altri sindacati sia a livello nazionale, sia a livello territoriale devono essere preventivamente deliberate dalla Segreteria Nazionale della FE.N.I.T. in comune accordo con la Segreteria Generale Confederale CONF.I.A.L.

Le strutture sindacali a tutti i livelli periferici sono obbligate ad attenersi scrupolosamente a quanto disposto dall'art. 1 del presente Statuto.

Le strutture sindacali che dovessero operare in difformità a quanto sopra, potranno in essere una condotta contraria alle norme statutarie.

PATRIMONIO, FINANZE ED ENTRATE

ART. 29 – PATRIMONIO DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE

Il patrimonio della FE.N.I.T. è costituito dai contributi degli iscritti e degli associati, da quelli rivenienti da servizi diretti rivolti agli inquilini per assistenza nei contratti di locazione e anche da quelli in convenzione con caf e patronati, nonché da altri servizi e da tutti i beni mobili ed immobili ad esso pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati, al centro o alla periferia.

Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di



gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Finché dura la FE.N.I.T. i singoli iscritti e/o associati o gruppi di associati ad essa aderenti non possono chiedere la divisione del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, quota associativa alcuna a qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

La FE.N.I.T. con la celebrazione del 1° Congresso federale costituente, assumerà autonomia amministrativa, finanziaria, patrimoniale e organizzativa e risponde di fronte ai terzi e all'autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Nazionale Responsabile congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, quindi al tesoriere, responsabile economico che presiede al settore relativo all'amministrazione.

ART. 30 – PATRIMONIO STRUTTURE TERRITORIALI

Il patrimonio delle Strutture territoriali è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che comunque le pervenissero per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di gestione o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo nel rispetto della legge, nonché da eventuali avanzi di esercizio di somme accantonate rivenienti da storni di quote associative o da contributi di sostegno organizzativo eventualmente erogati dalla Federazione nazionale per il sostegno delle loro attività correnti.

Le strutture territoriali ed eventualmente ove designate dal nazionale, quelle Regionali e/o provinciali e o le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa o, in ispecie, per il fatto dell'adesione o della dipendenza dalla Federazione Nazionale chiedere di essere sollevate dalla stessa.

Eventuali contributi o ristorni di quote di tesseramento di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Segreteria Nazionale a sostegno delle attività sul territorio e favore delle Strutture Territoriali a qualsiasi livello o dei loro iscritti e/o associati costituiscono normale attività di sostegno e assistenza propria della Federazione senza assunzione di corresponsabilità da parte della Federazione nazionale.



ART. 31 – FINANZE FEDERAZIONE - RENDICONTAZIONE

La FE.N.I.T. Nazionale e quelle territoriali hanno l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario, preventivamente revisionato dal Collegio dei Sindaci della struttura di riferimento. Di detta approvazione la federazione nazionale ne darà comunicazione alla propria Confederazione nazionale, nel mentre le strutture territoriali daranno comunicazione alla Federazione nazionale entro i termini dalla stessa stabiliti. Detto rendiconto dovrà essere reso disponibile presso la sede nazionale per almeno 30 giorni, dopo di che, lo stesso ove non riceva contestazione alcuna si intende definitivamente approvato. Le strutture territoriali dovranno seguire analoga procedura consentendo agli iscritti di poter prendere visione del rendiconto approvato presso la propria sede territoriale dove rimarrà esposto per 30 giorni.

Per le strutture territoriali, gli incaricati sindacali, responsabili legali delle strutture medesime, dovranno stilare detto rendiconto economico finanziario relativamente alle entrate ed uscite, evidenziando l'eventuale avanzo di gestione al trentuno dicembre di ogni anno, entro il trentuno marzo dell'anno successivo.

Il rendiconto, di cui sopra, sarà reso pubblico attraverso l'affissione dello stesso, all'interno dei locali delle Sedi territoriali per un termine di trenta giorni, al fine di renderlo visibile e disponibile a tutti gli iscritti e/o associati.

Entro tale termine, l'iscritto può avanzare opposizione al Collegio Nazionale dei Sindaci della F.E.N.I.T. . Qualora si verificasse ciò, i responsabili legali territoriali delle singole strutture sindacali dovranno fornire al Collegio Nazionale dei Sindaci nazionale la rendicontazione completa della relativa documentazione. In assenza di obiezioni nel merito da parte degli associati il rendiconto si intende definitivamente approvato.

I responsabili legali delle singole strutture sindacali periferiche dovranno conservare la documentazione fiscale originale, per il lasso di tempo stabilito per legge.

ART. 32 – ENTRATE FEDERAZIONE NAZIONALE

Le entrate alla FE.N.I.T. sono costituite:

- da eventuali contributi sindacali erogati direttamente dalla Confederazione, da Associazioni aderenti alla stessa finalizzati sia alla gestione economica, sia quale impulso per un'espansione politico-sindacale della stessa sul territorio Nazionale;



- da quote associative degli iscritti, sia a mezzo delega con trattenuta su contratti di locazione da parte degli Enti di E.R.P., sia attraverso il tesseramento diretto con bonifico su IBAN nazionale della federazione, con rilascio di attestazione di iscrizione a livello territoriale;
- da contributi volontari degli associati o iscritti relativamente a servizi erogati gratuitamente dalle sedi territoriali;
- da eventuali ristorni di spese organizzative, promozionali o di sostegno erogati dalla Confederazione alla Federazione, in relazione a servizi di vario genere in regime di convenzione sottoscritte dalla Confederazione nazionale.

Le quote di iscrizione ed i contributi volontari, dovranno pervenire esclusivamente tramite bonifico sul conto corrente bancario della Federazione nazionale o attraverso eventuali bollettini postali intestati alla Federazione nazionale.

Non è ammessa la riscossione della tessera in contanti a nessun livello, nel rispetto del principio della trasparenza garantito dalla tracciabilità prevista dalle leggi e norme in vigore.

ART. 33 – ENTRATE STRUTTURE TERRITORIALI

Le entrate delle strutture sindacali periferiche derivano:

- da eventuali contributi sindacali erogati direttamente dalla Federazione Nazionale, finalizzati sia alla gestione economica, sia quale impulso per un'espansione politico-sindacale delle stesse sul territorio di riferimento, sia al sostegno delle iniziative sul territorio concordate per la crescita organizzativa;
- da eventuali contributi sindacali erogati dalle Segreterie Regionali e Provinciali, ove designate dalla Federazione nazionale e quindi operanti nel territorio regionale di competenza;
- da eventuali altri contributi erogati da enti pubblici e privati nel rispetto della legislazione vigente, sempre a condizione che questi pervengano sui CC intestati alla federazione nazionale;
- dalle quote sindacali di Enti di E.R.P. rilasciate a mezzo delega in favore della FE.N.I.T. da inquilini assegnatari di E.R.P. su c.c. della FE.N.I.T. nazionale in ragione delle quote di ristorno che la segreteria nazionale andrà a stabilire per le strutture territoriali;



- dalle quote associative e dai contributi volontari, che gli associati fanno pervenire tramite bonifico bancario o c/c postali, intestati alla Federazione Nazionale, la quale si occuperà di destinarle in quota/parte alle Strutture stesse;
- dalle risorse economiche, provenienti da attività di servizi relativi all'assistenza agli inquilini e piccoli proprietari per la stipula e asseverazione dei contratti a canone concordato previsti dalla legge 431/1998, o da quelli in convenzione promossi dalla Confederazione nazionale, le quali previa valutazione e autorizzazione da parte del Segretario Nazionale della Federazione, possono essere destinate alle varie strutture sindacali periferiche, tenendo conto, non necessariamente, della produzione di ciascuna di esse, bensì anche delle esigenze gestionali di ciascuna, al fine di una maggiore espansione del Sindacato degli inquilini sul territorio nell'interesse generale degli associati.

SCIoglimento DELLA FE.N.I.T. ADEGUAMENTI STATUTARI E NORME TRANSITORIE

ART. 34 - PROCEDURE PER LO SCIoglimento

Lo scioglimento della FE.N.I.T. può essere pronunciato solamente dalla segreteria nazionale della CONF.I.A.L. . In caso di scioglimento, la segreteria nazionale della CONF.I.A.L. delibera la destinazione e l'impiego del patrimonio della Federazione stessa. In ogni caso vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio della FE.N.I.T. alla Confederazione nazionale quale soggetto promotore e dante causa.

ART. 35 - ADEGUAMENTI E/O MODIFICHE STATUTARIE

Ogni adeguamento ed ogni modifica apportata allo Statuto della FE.N.I.T. dovranno essere preventivamente autorizzate e successivamente approvate con specifica delibera dalla segreteria nazionale della CONF.I.A.L. e per come dettagliato nello specifico Regolamento di Attuazione.

Gli adeguamenti e le modifiche effettuate al testo dello Statuto della **FE.N.I.T.** senza la preventiva autorizzazione e la successiva approvazione della Confederazione, saranno privi di efficacia.



ART. 36 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto della CONF.I.A.L. NAZIONALE e ai suoi regolamenti di attuazione, nonché alle norme di legge vigenti in materia.
2. In ordine a novelle legislative che impongano adeguamenti al presente Statuto e/o al suo regolamento di attuazione, il segretario nazionale responsabile della federazione, si raccorderà con la Confederazione nazionale per porre in essere le modifiche necessarie in via d'urgenza, che saranno poi sottoposte alla Segreteria Confederale e successivamente al Consiglio nazionale federale FE.N.I.T. per presa d'atto o ratifica.
3. Il presente Statuto annulla e sostituisce ad ogni effetto interno e verso i terzi, completamente quello precedentemente depositato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale Provinciale di Roma, il 23/10/2020 e registrato al n. 2922, Serie III.
4. Gli Organi di gestione della Federazione nazionale e quelli territoriali ad ogni livello, saranno quelli eletti nel 1° Congresso nazionale costituente e riportati nello specifico verbale congressuale che sarà controfirmato dal Presidente che lo presiederà e dalle Commissioni congressuali previste e nominate all'atto della Assemblea Nazionale Congressuale.
5. Nella fase transitoria e nelle more della celebrazione del 1° Congresso territoriale, in assenza degli Organismi statutari o di non celebrazione del 1° Congresso costituente della FE.N.I.T. e fino a detta celebrazione, la FE.N.I.T. nazionale sarà rappresentata e gestita dal legale Rappresentante, designato con apposita delibera dalla Confederazione quale Segretario nazionale responsabile in funzione commissariale nazionale, in data 04/06/20 delibera n. 1, Verbale n.39. Lo stesso potrà nominare uno o più sub commissari nazionali, nonché un tesoriere che lo coadiuveranno in funzione di segreteria nazionale di reggenza con i poteri assegnati dal presente statuto alla segreteria nazionale fino al congresso costituente e in tale funzione detto organismo convocato esclusivamente dal Segretario nazionale responsabile, nella fase transitoria antecedente alla celebrazione del 1° Congresso Nazionale Costituente, in assenza di organismi deliberativi potrà assumere ogni decisione quale organo monocratico, ivi quelle assegnate dal presente statuto al Consiglio Direttivo Nazionale e alla Segreteria



Nazionale, ove non ancora designati e/o eletti dal Congresso.

La Confederazione in presenza di una non conforme gestione alle prescrizioni statutarie e/o regolamentari della gestione amministrativa e/o organizzativa, può avocare a se la gestione in funzione commissariale della struttura, ad ogni livello e nominare i vari responsabili territoriali ad ogni livello direttamente.

6. Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare alle norme statutarie della CO.N.F.I.A.L. nazionale ed i suoi regolamenti attuativi.



FE.N.I.T.
Sindacato Inquilini
riconosciuto dal M.I.T.
Via A. Bargoni, 78 - 00153 Roma
segreteria nazionale.inquilini@fenit.eu
C.F.: 97860730585

*Il Rappresentante legale
G. Neri Ajocan*